

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1189-A)

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

*istituita il 24 gennaio 1984*

per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici

(RELATORE ORCIARI)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1986

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Intervento straordinario a favore delle zone colpite dal sisma del 1962 (Ariano Irpino) mediante il rifinanziamento della legge 5 ottobre 1962, n. 1431

d'iniziativa del senatore FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1985

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge esaminato dalla Commissione speciale intende risolvere definitivamente il problema della ricostruzione del rione Valle di Ariano Irpino, devastato dal sisma del 1962. Per questo motivo è previsto uno stanziamento di 20 miliardi per contributi ai proprietari degli immobili distrutti e per finanziare le opere infrastrutturali. Esso stabilisce altresì che la Regione Campania si doti di appropriati criteri per la rielaborazione degli strumenti urbanistici e che disponga con legge la previsione di poteri sostitutivi in grado di supplire all'inerzia del comune e del consorzio dei proprietari.

La Commissione ha unanimemente riconosciuto che con il provvedimento in questione si mira a risolvere un problema che si trascina da oltre un ventennio senza aver trovato, nell'ambito delle provvidenze disposte successivamente, anche a seguito degli eventi sismici del 1980, una soluzione positiva.

Da parte di alcuni commissari è stato rilevato che sarebbe opportuno definire legislativamente anche i problemi di alcuni comuni della zona, che, danneggiati dagli eventi sismici nel 1962 e nel 1980, non hanno avuto modo ancora di riparare quei danni. Tuttavia si è ritenuto che sia più opportuna la sede di un disegno di legge *ad hoc* per risolvere tali questioni.

Le Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavori pubblici hanno espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, mentre la Commissione bilancio si è dichiarata contraria, in un secondo parere, ad un emendamento, presentato dal senatore Tanga e successivamente dichiarato decaduto, con il quale si prevedeva uno stanziamento di ulteriori dieci miliardi.

La Commissione si è pronunciata, unanimemente, nel senso dell'accoglimento del disegno di legge senza modifiche e ne raccomanda l'approvazione all'Assemblea.

ORCIARI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

22 aprile 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, limitatamente a quanto di competenza, non si oppone al suo ulteriore *iter*.

---

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

**sul disegno di legge**

(Estensore COVI)

16 maggio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

---

**su emendamenti**

(Estensore CASTIGLIONE)

29 gennaio 1986

La Commissione, esaminato l'emendamento a firma del senatore Tanga, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario in quanto l'accantonamento di fondo globale, che verrebbe destinato a copertura risulta interamente utilizzato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per interventi riguardanti il completamento dell'opera di ricostruzione e di risanamento del rione Valle del comune di Ariano Irpino è autorizzata la complessiva spesa di lire 20 miliardi.

**Art. 2.**

I fondi di cui all'articolo 1 saranno assegnati alla Regione Campania, che stabilirà con propria legge le modalità di assegnazione del contributo di ricostruzione, il fabbisogno per le opere infrastrutturali, nonché i criteri per la rielaborazione degli strumenti urbanistici con la sola deroga dall'osservanza della distanza prevista dal punto C. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 giugno 1984.

La legge regionale dovrà inoltre prevedere poteri sostitutori del Comune, facendo ricorso non all'espropriazione ma al solo istituto dell'occupazione temporanea e di urgenza, nel caso di inerzia del consorzio dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto, e della Regione stessa, nel caso di inerzia del Comune.

L'approvazione degli strumenti urbanistici e dei progetti relativi costituisce dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.